STUDIO ZANOVELLO & PARTNERS
consulenti di impresa

AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI

Circolare clienti n. 21/2021

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Come già evidenziato nelle precedenti Circolari, ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali i soggetti che se ne avvalgono sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

In particolare le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento della Legge di bilancio che ha disposto il credito d'imposta, ***pena di decadenza dell'agevolazione***.

Si rammenta quindi che, con riferimento agli acquisti effettuati dal **01.01.2020 al 15.11.2020**, la dicitura da far apporre era la seguente:

"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160/2019"

Per i beni, invece, acquistati nel periodo compreso tra il **01.01.2021 e il 31.12.2021**, la dicitura da appore è la seguente:

"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1 commi da 1054 a 1058 della Legge 178/2020".

Fatte queste premesse, con specifico riferimento al credito d'imposta previsto della legge 178/2020 (ultima Legge di bilancio approvata) non vi erano stati, da parte dell'Agenzia delle Entrate, chiarimenti in merito all'esatta dicitura da indicare per gli acquisti di beni fruibili di agevolazione effettuati nel periodo temporale di riferimento che va dal **16.11.2020 al 31.12.2020.**

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 9/2021**, pubblicata recentemente, ha chiarito che:

- per gli ***investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%***, le relative fatture e gli altro documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della Legge di bilancio 2020 e pertanto la dicitura corretta da riportare è la seguente:

  "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160/2019";

- per gli ***investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020*** (per i quali alla data del 15 novembre 2020 non ci sia stato l'ordinativo e/o il versamento dell'acconto del 20%) le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della Legge di bilancio 2021 e pertanto la dicitura corretta da riportare è la seguente:

  "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1 commi da 1054 a 1058 della Legge 178/2020.

A seguito di tale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, si invitano i sigg. Clienti a verificare la correttezza della dicitura riportata nelle fatture relative all'acquisto di beni strumentali che beneficiano del "*Bonus investimenti in beni strumentali nuovi*" ed alla correzione di eventuali inesattezze (si veda ns Circolare clienti 4/2021).

La stessa Circolare dell'Agenzia rammenta che, per il credito d'imposta investimenti in beni materiali e immateriali "4.0" di cui alla L. 17/2020, è richiesta, oltre all'indicazione della specifica norma agevolativa in fattura, una ***perizia asseverata*** e non più *semplice* com'era previsto ai fini del precedente credito d'imposta ex L. 160/2019.

Cordiali saluti.

Padova, 01.09.2021

Studio Zanovello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284
Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116
Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it
PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV